



Ordinanza nr. 03/2009

OGGETTO: Ordinanza in materia di uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 6 della L. nr. 125/08;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008, pubblicato sulla G.U. del 09.08.2008;

VISTO l'art. 5 della L. n. 152/75;

VISTO l'art. 26 della carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione approvata con Decreto del Ministro dell'Interno il 23/04/2007;

VISTO l'art 15 della L. n.121/1981;

CONSIDERATO:

che ora il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, che, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quelle che determinano lo scadimento della qualità urbana ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

APPRESA E RISCONTRATA:

la sempre più evidente recrudescenza di episodi di criminalità e di degrado sociale atti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica anche comportanti l'uso di mezzi di qualsiasi genere atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (quali ad esempio caschi protettivi o capi di vestiario che in qualunque modo occultino parte del volto) specie in occasione di pubbliche manifestazioni o in concomitanza con esse;

che da tempo capita spesso di incontrare persone che usano, anche per tradizioni di costumi appartenenti ad altre etnie, indumenti particolari che comunque impediscono o rendono difficoltoso il riconoscimento di una persona in luogo pubblico o aperto al pubblico;

che tali situazioni non possono trovare giuridicamente giustificato motivo che deroghi agli obblighi imposti dall'art. 5 della L. n. 152/1975, così come già richiamato dalla Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza nei decreti ministeriali di cui in premessa

ATTESO che tali situazioni non sono sostenute da giustificati motivi e anzi:

- generano in alcuni casi nei cittadini un senso di paura, che ostacola il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità nei canoni storicamente consolidati, con la

conseguenza e il rischio che la popolazione tende a ritirarsi nella propria dimensione individuale e domestica, cosicché viene frenata la fruizione libera ed indisturbata degli spazi della città;

- tale paura danneggia il senso della felicità e quindi la qualità della vita e la qualità della convivenza urbana, svilendo i fini insiti nel contratto sociale che lega l'individuo ai gruppi e allo stato;

REPUTATO

di voler aderire alla recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato (decisione n. 3076/2008) con la quale il citato organo di rilievo costituzionale ha evidenziato come, in relazione al cosiddetto velo indossato per motivi religiosi *"...le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi ad identificazione e alla rimozione del velo ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze....."*;

di voler altresì rendere effettivo il dettato del citato art. 26 del D.M. Interno del 23/04/2007 il quale recita: *" Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri."*

RITENUTO:

- che nel rispetto del dettato dell'art. 54 del T.U.E.L., così come modificato ed integrato dal D.L. 23/5/2008 n. 92, convertito nella Legge 24/7/2008 n. 125, il Sindaco debba difendere l'importanza e la centralità dello Stato e della sua funzione di facilitazione e di garanzia nella creazione e nel consolidamento di tutte le condizioni che garantiscano il vivere ordinato e civile, nonché l'eliminazione di tutti quei fattori distorcenti che alterano il consorzio sociale, creando allarme sociale, incertezza e disturbo ai principi dell'*honeste vivere*;
- che volendo dare garanzia di eguaglianza sostanziale al patto fra lo stato e il cittadino il Sindaco, in forza dei maggiori poteri conferiti dalle recenti norme appena richiamate, abbia il dovere di utilizzare dette facoltà per prevenire e contrastare qualsiasi situazione che possa minacciare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, utilizzando provvedimenti con ordinanze;
- che il legislatore, con la normativa suddetta, ha inteso dare maggiori poteri e una più ampia gamma di strumenti ai Sindaci, affermando la specificità e la localizzazione dell'azione in periferia, pur nel rispetto del necessario coordinamento generale dello Stato;
- di utilizzare quindi le nuove facoltà concesse dal legislatore là dove ha ampliato sensibilmente gli ambiti di intervento in cui è legittima l'adozione di ordinanze a tutela della sicurezza (accanto all'*incolumità pubblica* – prima *incolumità dei cittadini* – compare oggi il riferimento alla *sicurezza urbana*), e quindi di intervenire in spazi prima preclusi;
- che nessuna censura per eccesso di potere e/o per sviamento della causa possa essere più perpetrata nei confronti di questa tipologia di provvedimento;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento ha l'intento di garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica della popolazione;
- che è volto al mantenimento della sicurezza urbana, intesa come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

- sulla scorta delle recenti novità normative il Sindaco può esercitare il potere suddetto anche in modo discrezionale e finalizzato, nonchè ha acquisito competenze in materia di sicurezza pubblica;
- il presente provvedimento ha lo scopo di individuare le situazioni tipiche di questa comunità in cui possa verificarsi il pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- il presente provvedimento è basato sulla base di specifiche e settoriali esigenze;

ORDINA

Che nelle giornate occasione di ogni tipo di manifestazione che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico venga scrupolosamente rispettato, su tutto il territorio comunale, il disposto dell'art. 5, della L. 22.05.1975, n° 152, e particolarmente in occasione di:

- mercato settimanale del capoluogo;
- mercato settimanale della frazione di Tiezzo;
- partite di calcio delle squadre di Azzano Decimo, Tiezzo, Corva e Fagnigola;
- manifestazioni sportive in genere;
- la fiera della musica;
- i tradizionali festeggiamenti comunemente chiamati "sagre";
- tutte le manifestazioni per le quali vi è il patrocinio dell'amministrazione comunale;
- tutte le manifestazioni legittimamente autorizzate dall'amministrazione comunale e/o dall'autorità di pubblica sicurezza;

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza procedendo sistematicamente a controllo ed identificazione di chiunque non adempia al precetto penale richiamato nella presente disposizione procedendo ex art.354 D.P.R. n. 447/1988 per la successiva attività della competente A.G.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- In via gerarchica al Prefetto della Provincia di Pordenone entro 60 gg;
- In via Giudiziaria al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg;
- In via Giudiziaria al Capo dello Stato entro 120 gg;

DISPONE:

la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Ill.mo Signor Prefetto di Pordenone.

Azzano Decimo (PN), li 05.02.2009


IL SINDACO
- Dott. Enzo BORTOLOTTI -